

Menimoro 114410-20

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci

- Presidente -

Sent. n. 3063

Claudio Cerroni

UP - 12/12/2019

Aldo Aceto

R.G.N. 34579/2019

IL CANCEL

Stefano Corbetta

- Relatore -

Gianni Filippo Reynaud

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

, nato a

(omissis)

In caso di diffusione del presente provvedimento omations है । वाकाव्यक्रिके व gli sitri dell'attendicativi a norma dellad. 52 d.lgs. 19233 in quento. ු dispers ලින්න්ව Osphiliana di prite ∭imposto datila tegge

avverso la sentenza del 19/02/2019 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore delle parti civili, avv. (omissis) del foro di Forlì, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore dell'imputato avv. (omissis) del foro di Roma, in in sostituzione dell'avv. (omissis) del foro di Matera, che ha

concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

- 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la decisione resa dal Tribunale di Forlì e appellata dall'imputato, riconosceva l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, per l'effetto, riduceva a quattro anni di reclusione la pena inflitta a (omissis), nel resto confermando la pronuncia di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis e 609-quater cod. pen.
- 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, con cui denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed d) cod. proc. pen. Peraltro, il ricorso (da pagina 2, ultimo capoverso, sino a p. 30, prima riga), riproduce integralmente il contenuto dell'atto di appello, salvo i necessari adattamenti lessicali che individuano il giudice dell'impugnazione (ad es., "giudici della Corte di cassazione" a p. 24 e a p. 26, laddove è scritto, nell'appello, "giudici della Corte di appello", rispettivamente a p. 34 e 37).

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso è inammissibile perché generico.
- 2. Secondo l'univoco orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti dal giudice del gravame, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito puntualmente e logicamente argomentate, sia per la genericità delle doglianze che così come prospettate solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 dep. 13/03/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 dep. 14/05/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Infatti, come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (*ex plurimis*, Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, la quale si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di



diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, confronto totalmente obliterato dal ricorrente.

3. Un principio del genere vale, *a fortiori*, nel caso in cui, come quello in esame, il ricorso per cassazione riproduca integralmente l'atto di appello.

In tal caso, infatti, il ricorso, per un verso, è totalmente articolato in fatto, laddove procede a una dettagliata esposizione delle prove assunte nel corso dell'istruttoria di primo grado, e, per altro verso, e soprattutto, l'oggetto della critica è rappresentato non dalle argomentazioni della sentenza impugnata, che non sono minimamente considerate, ma unicamente da quelle poste a fondamento della decisione emessa dal Tribunale, prova ne è che, nelle conclusioni (p. 30 del ricorso), si invoca, anzitutto, l'assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste e perché l'imputato non lo ha commesso, e, in via gradata, l'assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Di conseguenza, la radicale mancanza di ogni confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, di talché il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.

- 4. Deve perciò affermarsi il seguente principio di diritto: è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre integralmente il contenuto dell'atto di appello, difettando in radice il confronto critico con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.
- 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo, in considerazione del fatto, sopra evidenziato, che il ricorso altro non è che la mera riproposizione grafica dell'atto di appello.

L'imputato deve essere altresì condannato alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, con pagamento in favore dello Stato, spese da liquidarsi dalla Corte di appello, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 26/08/2019, secondo cui nel giudizio di



legittimità spetta alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla condanna generica dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammesso al patrocinio a spese dello Stato, mentre spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado, con pagamento a favore dello Stato.

Così deciso il 12/12/2019.

Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta

Il Presidente

Luca/Ramaee

II Presidente Luca Ramacc

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

DEPOSITATA IN CANCELLEMA

-3 FEB 2020

RE ESPERTO